

Bari, lì 03.11.1994

CONSIGLIO REGIONALE della Puglia		
- 3 NOV. 1994		
Cat.	Class.	Fasc.
3	SPF	

Signor Presidente del
Consiglio Regionale

B A R I

INTERPELLANZA URGENTE

Il sottoscritto Consigliere Regionale

premessò che

- con la deliberazione del Consiglio Regionale n°511 del 12.10.1993, si è inteso creare sul territorio un servizio per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap più omogeneo, cristallizzando la situazione al 31.12.1992 per evitare nuova immissione di personale nel servizio, tutelando così i vecchi operatori in convenzione da tempo;
- con nota dell'assessorato alla sanità del 03.11.1993 n°24/27702/431/7 si è precisato che "il termine "invito" di cui al punto 4, comma 2 delle direttive approvate con la sopraccitata delibera n°511 del 12.10.93, deve intendersi come "invito a provvedere", nel senso che gli Amministratori Straordinari sono tenuti ad impiegare il personale del servizio di integrazione scolastica (l.r. n°16/87) che ha prestato la propria opera presso le UU.SS.LL. negli anni 1992 e precedenti";
- con nota dell'assessorato alla sanità del 23.11.1993 n°24/29704/431/7 si è ulteriormente precisato che per personale convenzionato nel 1992 e precedenti, si intende "il personale confermato annualmente in servizio in tutti gli anni correnti dal 1985/86 al 31.12.1992";
- con nota dell'assessorato alla sanità del 4.02.1994 n°24/3989/431/7 si è precisato che il comma 23 dell'art.3 della legge finanziaria del 24.12.1993 n°537, era superato dal comma 66 dello stesso art.3 della medesima legge n°537/1993, per cui il limite della trimestralità degli incarichi non riguardava gli operatori delle l.r. n°16/87;

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

- con nota dell'assessorato alla sanità del 31.03.1994 n°24/9646/431/7, inviata alla U.S.L. LE/7, si è ribadito quanto affermato nella nota inviata dal medesimo assessorato il 4.02.1994 n°24/3898/431/7;
 - nonostante il deliberato del Consiglio Regionale n°511 del 12.10.1993 e le successive note esplicative inviate dall'assessorato alla sanità, il Commissari Straordinario della U.S.L. LE/1, Dott. CAPILUNGO Salvatore, ha indetto un nuovo avviso pubblico, unico in tutta la Provincia di Lecce, con incarichi trimestrali, appellandosi al comma 23 dell'art.3 della legge finanziaria del 24.12.1993 n°537, ignorando, di fatto, la nota inviata dall'assessorato alla sanità e immettendo, tra l'altro, nel servizio di integrazione scolastica della U.S.L. LE/1, quattro nuovi operatori, a danno di quattro operatori già convenzionati (divenuti nel frattempo tre a causa della rinuncia di uno dei nuovi convenzionati);
 - con la decisione di indire un nuovo avviso pubblico aveva di fatto bloccato per più di un mese l'inizio del servizio, creando una forte tensione tra gli operatori e i genitori dei bambini portatori di handicap;
- tanto premesso

INTERPELLA CON URGENZA

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore al ramo per conoscere se non ritenga urgente e improrogabile (evitando tra l'altro ulteriori problemi, quando -tra circa un mese- scadranno le convenzioni firmate per tre mesi,) nominare una commissione di indagine che accerti in tempi brevi:


- i motivi per cui è stato ignorato il deliberato del Consiglio Regionale n°511/1993;
- i motivi per cui sono state ignorate tutte le note inviate dall'assessorato alla sanità in materia di corretto funzionamento del servizio di integrazione scolastica;
- se l'inizio del servizio di integrazione scolastica nella U.S.L. LE/1, per l'anno scolastico 1994/95, sia conforme alle disposizioni regionali;
- se i nuovi convenzionati hanno tutti i requisiti previsti dalla delibera

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Il Consigliere

regionale n°511 del 12.10.1993 e dalle successive note esplicative inviate
dall'assessorato alla sanità.

(Mario De Cristofaro)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario De Cristofaro', written in a cursive style.